Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Martedì, 6 agosto 1929 - ANNO VII** — **Numero 182**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 22ª estrazione del 24 luglio 1929.
Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 21 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.
Comune di Monza:
Elenco dei titoli del prestito civico 1927 sorteggiati il 28 giugno 1929.
Elenco dei titoli del prestito civico 1903 sorteggiati il 23 luglio 1929.
Elenco dei titoli dei prestiti civici 1903 e 1927 sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso.
Società elettrica bresciana, in Milano: Elenco delle obbligazioni 5.50 per cento sorteggiate nella 25ª estrazione del 22 luglio 1929 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.
Croce Rossa Italiana: Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 174ª estrazione del 1° agosto 1929.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro per l'interno, nell'udienza del 2 agosto 1929 ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del **Dottor FINN MALMGREN** fu Adolfo Ferdinando e di Anna Lovisa Forsgren, per la seguente azione eroica compiuta durante l'estate del 1928, in occasione del naufragio nelle Regioni Polari dell'Aeronave « Italia »:

« In seguito alla catastrofe dell'Aeronave « Italia » avvenuta nell'estate del 1928 nelle deserte Regioni Polari, riuscito vano da parte dei naufraghi ogni tentativo di stabilire comunicazioni radiotelegrafiche per mezzo dell'apparecchio da campo rinvenuto fra i rottami del dirigibile, il dott. Finn Malmgren, sebbene con un braccio lussato e pur conscio delle difficoltà dell'impresa, nel nobilissimo intento di poter concorrere alla salvezza dei compagni di sventura, si offriva generosamente quale guida di una piccola pattuglia incaricata di portarsi dal luogo del disastro verso la Terra di Nord-Est onde organizzare l'opera di soccorso del resto dell'equipaggio.

« Ma dopo una penosissima marcia durata parecchi giorni, stremato di forze, nell'impossibilità di proseguire pel sopraggiunto congelamento d'un piede, chiedeva risolutamente di essere abbandonato al suo destino rifiutando con vero stoicismo ogni soccorso nel sublime intento di dare col suo sacrificio ai compagni la possibilità di trarre a termine la loro ardua impresa ».

(4331)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1999.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1325.**

Aumento dei contributi degli enti locali a favore del Regio istituto industriale « Omar », in Novara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1969, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale « Omar » di Novara;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1925, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 36, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti al suddetto Istituto industriale;

Viste le deliberazioni della provincia di Novara del 24 settembre 1927, del Consiglio provinciale dell'economia di Novara del 29 ottobre 1928 e del comune di Novara del 15 febbraio 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1969, a favore del Regio istituto industriale « Omar » di Novara, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione .	L. 497,326;
il comune di Novara	» 135,679;
la provincia di Novara	» 70,705;
il Consiglio provinciale dell'economia di Novara	» 59,004;
l'Opera pia Istituto industriale « Omar » di Novara	» 32,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 123. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2000.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1327.

Aumento del contributo della provincia di Macerata a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami e cementisti, in Matelica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1252, concernente aumento dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami e cementisti in Matelica;

Viste le deliberazioni della Commissione Reale della provincia di Macerata del 25 maggio 1928 e del 5 aprile 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo della provincia di Macerata a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami e cementisti di Matelica di cui all'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1252, viene elevato da L. 8113 a L. 10.979.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 125. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2001.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1326.

Aumento dei contributi degli enti locali a favore del Regio istituto professionale femminile di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2254, concernente il riordinamento del Regio istituto professionale femminile di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Viste le deliberazioni del comune di Napoli del 14 luglio 1928, della provincia di Napoli del 20 luglio 1928, del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli del 27 marzo 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2254, a favore del Regio istituto professionale femminile di Napoli, sono modificati come appresso:

il Ministero della pubblica istruzione .	L. 567,844;
il comune di Napoli	» 199,375;
la provincia di Napoli	» 56,306;
il Consiglio provinciale dell'economia di Napoli	» 28,040.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 124. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2002.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1338.

Autorizzazione alla Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio », con sede in Roma, ad emettere cartelle edilizie in corrispettivo dei mutui ipotecari per un ammontare complessivo di 190 milioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 21 giugno 1929 della Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio » con sede in Roma;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, col quale la Società predetta fu autorizzata ad esercitare il credito edilizio;

Veduto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 950, che stabiliva in L. 125.000,000 il limite massimo della circolazione delle cartelle edilizie emesse dall'Istituto stesso;

Veduto lo statuto della sopra indicata Società, approvato dal citato R. decreto 23 ottobre 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio », con sede in Roma, avente un capitale versato di L. 19,000,020 ed un complesso di crediti ipotecari per mutui in contanti per un ammontare di L. 13,522,341.65, è autorizzata ad emettere cartelle edilizie in corrispettivo di mutui ipotecari, fatti in conformità alle disposizioni per le operazioni del predetto Istituto, per un ammontare complessivo non maggiore di L. 190,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 1. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2003.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1361**.
Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col quale è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri stampati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo uniforme per tutto il Regno;
Visto il R. decreto 25 ottobre 1874, n. 2135, che approva i modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1907, n. 849, che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1930 i registri delle pubblicazioni di matrimonio, parte I e serie *A* della parte II, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli.
Nulla è innovato per quanto riguarda la serie *B*, parte II, dei registri medesimi.

Art. 2.

La parte seconda dei registri di matrimonio viene divisa in tre serie, e cioè:

Serie *A* - Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli originali degli atti di matrimonio celebrati nello stesso Comune davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano.
Serie *B* - Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in altro Comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel Comune nei registri della parte seconda, serie *A*, e trasmessi per copia all'ufficio di stato civile del Comune ove debbasi eseguire una ulteriore trascrizione.
Serie *C* - Composta di fogli in bianco per l'iscrizione degli atti di matrimonio celebrati a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto 26 aprile 1866, n. 2854, e di quelli celebrati dall'ufficiale di stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 97 del codice civile e dell'art. 78 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ad un altro ufficiale di stato civile del Regno; per la trascrizione degli atti di matrimonio di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; per l'iscrizione e trascrizione di quegli atti di matrimonio, ai quali, per la straordinarietà della fattispecie, non si adattino i modelli stampati e per la trascrizione delle sentenze menzionate nel n. 5 dell'art. 95 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, nonchè delle ordinanze delle Corti di appello menzionate dagli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e delle sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si ordina la cancellazione di un atto già trascritto.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1930 i registri di matrimonio, serie *A* e *B* della parte seconda, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli. La serie *C* della parte seconda sarà composta di fogli in bianco. Nulla è innovato per quanto riguarda la parte prima.

Art. 4.

Le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la cancellazione di un atto di matrimonio trascritto, e le ordinanze delle Corti di appello, menzionate dagli articoli 16, 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, saranno annotate in margine ai relativi atti di matrimonio.
Il rilascio del certificato di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, sarà annotato in margine dei registri di pubblicazione, parte prima.
In margine dei registri di matrimonio, parte seconda, serie *A*, sarà annotata l'eseguita trasmissione al parroco della notizia di cui al capoverso dell'art. 10 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Art. 5.

Le dimensioni dei fogli dei nuovi registri dovranno essere conformi al modello annesso al R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135.

Art. 6.

Rimangono in vigore i Regi decreti 23 ottobre 1874, numero 2135, e 15 dicembre 1907, n. 849, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente decreto.

MOD. I.

Pubblicazioni di matrimonio — Parte I.

Numero . . . . .

Oggi . . . . millenovecentotrent . . . giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la . . . pubblicazione relativa all'atto qui contro iscritto.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

Oggi . . . . millenovecentotrent . . . giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la seconda pubblicazione relativa all'atto qui contro iscritto.

La prima pubblicazione rimase continuamente affissa fino a questo giorno.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

La precedente pubblicazione fino al giorno di oggi . . . . millenovecentotrent . . , e così per tre giorni è stata continuamente affissa alla porta di questa Casa Comunale.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

Oggi . . . . millenovecentotrent . . . è stat . . rilasciat . . . di cui all'art . . . della legge . . . .

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

L'anno millenovecentotrent . . addì . . di . . . . . alle ore . . e minuti . . nella Casa Comunale . . . .

Avanti di me . . . . Ufficiale dello stato civile del Comune di . . . . è comparso . . . . di anni . . . di professione . . . . residente in . . . . figlio di . . . . di professione . . . . residente in . . . . e di . . . . di professione . . . . residente in . . . . di anni . . . di professione . . . . residente in . . . . figlia di . . . . di professione . . . . residente in . . . . e di . . . . di professione . . . . residente in . . . . i qual. . mi ha. . . richiesto di fare le pubblicazioni per il matrimonio che in questo Comune . . . . intendono celebrare . . . . spos. . . e mi ha. . . dichiarato lo sposo essere nato in . . . . , la sposa in . . . .; avere avuto . . . . spos. . . da un anno ad oggi la residenza nel Comune di . . . . avere padre . . . madre adottiv . . . , non ostare al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, o di affinità, nè altro impedimento stabilito dalla legge.

Queste dichiarazioni sono state confermate, con giuramento prestato nelle forme legali, da . . . . di anni . . . di professione . . . . e da . . . . di anni . . . di professione . . . . , ambi residenti in questo Comune, testimoni presenti all'atto.

Esaminati i documenti presentatimi, e che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, dichiaro che le pubblicazioni si faranno in . . . .

I documenti sono: 1. . copi. . de. . . att. . di nascita de. . . spos. . . rilasciat. . da . . . .

MOD. II.

Pubblicazioni di matrimonio — Parte II - Serie A.

Numero . . . . .

Oggi . . . . millenovecentotrent . . . giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la . . . . . pubblicazione relativa all'atto qui contro iscritto.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

Oggi . . . . millenovecentotrent . . . giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la seconda pubblicazione relativa all'atto qui contro iscritto.

La prima pubblicazione rimase continuamente affissa fino a questo giorno.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

La precedente pubblicazione fino al giorno di oggi . . . . millenovecentotrent . . . , e così per tre giorni, è stata continuamente affissa alla porta di questa Casa Comunale.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

L'anno millenovecentotrent. . addì . . di . . . . ad ore . . . e minuti . . . nella Casa Comunale . . . .

A me . . . . Ufficiale dello stato civile del Comune di . . . . è oggi pervenuta la seguente richiesta.

L'anno millenovecentotrent . . . il giorno . . . del mese di . . . . il sottoscritto ufficiale di stato civile del Comune di . . . . essendo stato oggi richiesto di procedere alle pubblicazioni del matrimonio che sarà celebrato nel Comune di . . . . fra . . . . di professione . . . . nato a . . . . residente in . . . . di età . . . . . figlio di . . . . di professione . . . . residente in . . . . . . e di . . . . di professione . . . . residente in . . . . . . e . . . . di professione . . . . nata a . . . . residente in . . . . di età . . . . figlia di . . . . di professione . . . . residente in . . . . e di . . . . di professione . . . . residente in . . . . e dovendosi tali pubblicazioni eseguire anche nel Comune di . . . . ove l . . spos . . ha . . . . rivolge a quell'Ufficiale di stato civile la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione.

L'Ufficiale dello stato civile:

f. . . . .

Ho poi disposto subito per l'esecuzione delle pubblicazioni in questo Comune, e la richiesta autentica è stata munita del mio visto, ed inserita nel volume degli allegati a questo registro.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

MOD. III.

Atti di matrimonio — Parte II - Serie A.

Numero . . . .

Oggi . . . . millenovecentotrent . . . la notizia della trascrizione qui contro eseguita è stata trasmessa a . . . .

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

L'anno millenovecentotrent . . addì . . . di . . . . a ore . . . e minuti . . . nella Casa Comunale di . . . .

Io . . . . Ufficiale dello stato civile . . . . ho ricevuto da . . . . original . . . di atto di matrimonio da cui risulta quanto appresso:

L'anno millenovecentotrent . . addì . . . di . . . . a ore . . . . e minuti . . . in . . . . sono stati uniti in matrimonio secondo il rito . . . .

1) . . . . di anni . . . . di professione . . . . nato in . . . . residente in . . . . figlio di . . . . residente in . . . . e di . . . . residente in . . . .

2) . . . . di anni . . . . di professione . . . . nata in . . . . residente in . . . . figlia di . . . . residente in . . . . e di . . . . residente in . . . .

Agli sposi è stata data lettura degli articoli centotrenta, centotrentuno e centotrentadue del Codice civile del Regno d'Italia da . . . . davanti al quale il matrimonio è stato celebrato.

Io sottoscritto Ufficiale dello stato civile avendo constatato che . . . .

e avendo quindi eseguita la trascrizione dell'atto di matrimonio, ho munito del mio visto l'originale suddetto e l'ho inserito nel volume degli allegati.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

MOD. IV.

Atti di matrimonio — Parte II - Serie B.

Numero . . . . .

L'anno millenovecentotrent . . addì . . . di . . . . a ore . . . e minuti . . . nella Casa Comunale di . . . .

Io . . . . Ufficiale dello stato civile . . . . avendo ricevuto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di . . . . . copia di verbale di trascrizione di atto di matrimonio l'ho per intero ed esattamente trascritto:

L'anno millenovecentotrent . . . addì . . . di . . . . a ore . . . e minuti . . . nella Casa Comunale di . . . .

Io . . . . Ufficiale dello stato civile . . . . ho ricevuto da . . . . original . . di atto di matrimonio da cui risulta quanto appresso:

L'anno millenovecentotrent . . addì . . . di . . . . a ore . . . e minuti . . . in . . . . . sono stati uniti in matrimonio, secondo il rito . . . .

1) . . . . di anni . . . . di professione . . . . nato in . . . . residente in . . . . figlio di . . . . residente in . . . . e di . . . . residente in . . . .

2) . . . . di anni . . . . di professione . . . . nata in . . . . . residente in . . . . figlia di . . . . residente in . . . . . . e di . . . . residente in . . . .

Agli sposi è stata data lettura degli articoli centotrenta, centotrentuno e centotrentadue del Codice civile del Regno d'Italia da . . . . davanti al quale il matrimonio è stato celebrato.

Io sottoscritto ufficiale dello stato civile, avendo constatato che . . . .

e avendo quindi eseguita la trascrizione dell'atto di matrimonio, ho munito del mio visto l'originale suddetto e l'ho inserito nel volume degli allegati.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

Eseguita la trascrizione ho munita del mio visto ed inserita la copia suddetta nel volume degli allegati.

L'Ufficiale dello stato civile:

. . . .

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 20. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2004.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1362.

Modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, con cui è stato costituito il Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative al Regio decreto-legge suddetto;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di modificare l'art. 2 del succitato R. decreto-legge 22 dicembre 1927, e l'art. 3 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928 predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, è sostituito il seguente:

« Spetta al Ministro per l'economia nazionale emanare lo statuto ed il regolamento contenenti le norme e le modalità per il funzionamento del Consorzio e le modificazioni che si rendessero successivamente necessarie ».

Art. 2.

All'art. 3 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, è sostituito il seguente:

« I consorziati che contravvenissero alle norme che regolano le vendite dei marmi grezzi o segati saranno passibili di una pena pecuniaria fissa di L. 1000 e di una pena proporzionale non superiore al 10 per cento del valore del prodotto che sarà considerato in contravvenzione.

« In caso di recidiva, la pena pecuniaria fissa potrà essere portata fino a L. 10,000, ferma restando la pena pecuniaria proporzionale.

« Qualora dette vendite dovessero effettuarsi a prezzi al disotto di quelli fissati dal Consorzio, i contravventori saranno inoltre tenuti a corrispondere al Consorzio stesso un indennizzo nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle fatture.

« In caso di recidiva detto indennizzo potrà essere portato fino all'ammontare complessivo delle fatture.

Gli agenti del Consorzio e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, che accerteranno le contravvenzioni di cui sopra, ne faranno denuncia al prefetto della provincia di Massa-Carrara ed all'autorità giudiziaria competente ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge: il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 21. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1929.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni ai Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, e 26 febbraio 1928, n. 581, concernenti la costituzione ed il funzionamento del Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano;

Visto lo statuto di detto Consorzio approvato con decreto Ministeriale 25 maggio 1928;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara, approvato con decreto Ministeriale 25 maggio 1928, è sostituito da quello annesso al presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

Statuto del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara.

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio costituito in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, fra gli industriali e fra i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano, è denominato « Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara ».

Il Consorzio ha personalità giuridica ed ha la sua sede in Carrara.

Art. 2.

La durata del Consorzio è stabilita in anni 10 dalla data della costituzione e potrà essere prorogata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) di esercitare opera fattiva per il concentramento, il miglioramento e la razionalizzazione della industria marmifera di Carrara e Fivizzano, al fine precipuo della diminuzione dei costi di produzione;

b) di provvedere, indipendentemente dall'attività commerciale svolta dai singoli consorziati, alla vendita ad alla consegna in Italia ed all'estero dei prodotti di tale industria;

c) di svolgere ogni iniziativa rivolta a promuovere e favorire lo sviluppo dell'industria e del commercio dei marmi.

Art. 4.

Ai fini di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, il Consorzio è tenuto ad applicare ai marmi grezzi e segati di Carrara e Fivizzano il marchio di garanzia riproducente l'emblema del comune di Carrara, conforme al disegno allegato al precedente statuto.

Art. 5.

Fanno parte del Consorzio tutti gli esercenti cave ed i commercianti di marmo grezzo e segato delle cave situate entro i comuni di Carrara e Fivizzano nelle cui circoscrizioni essi esercitano la loro attività industriale e commerciale, e che al 4 gennaio 1928 — data di entrata in vigore del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459 — risultino, come tali, denunciati rispettivamente al Corpo Reale delle miniere ed al Consiglio provinciale dell'economia della provincia di Massa-Carrara.

Il regolamento del Consorzio stabilisce le norme per l'inscrizione al Consorzio stesso di quegli industriali esercenti cave site entro i comuni di Carrara e di Fivizzano che avessero iniziato od iniziassero la loro attività dopo la costituzione del Consorzio.

Art. 6.

Sono organi del Consorzio:

1° il Comitato dei delegati dei consorziati;

2° la Giunta amministrativa;

3° il presidente del Consorzio.

Art. 7.

Il Comitato dei delegati dei consorziati è composto di dodici membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale scelti fra i consorziati su designazione della Federazione nazionale degli industriali del marmo ed affini.

La Giunta amministrativa è composta da quattro consiglieri scelti tra i componenti il Comitato dei delegati dei consorziati e nominati dal Comitato stesso, nonchè dei presidenti di società create o finanziate dal Consorzio per gli scopi previsti dal precedente art. 3.

Alle sedute della Giunta amministrativa assiste di diritto il direttore generale del Consorzio.

Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro per l'economia nazionale su designazione della Giunta amministrativa, e fra i membri di essa.

Il direttore generale del Consorzio è nominato dalla Giunta amministrativa.

Art. 8.

Il Comitato dei delegati dei consorziati rappresenta la massa degli interessi industriali e commerciali affidati al Consorzio.

I membri di esso durano in carica un triennio. Decade dalla carica di membro del Comitato dei delegati dei consorziati quel componente che senza giustificata ragione — ritenuta valida dal Comitato stesso — per tre volte consecutive si astenga dal partecipare alle sedute, ordinarie o straordinarie, del Comitato.

Ove prima della scadenza del triennio il numero dei componenti del Comitato, per cessazione della figura giuridica di consorziato, per dimissioni, o altre cause si riduca a meno di due terzi, si procederà immediatamente alle relative sostituzioni con nomina prefettizia, seguendo la procedura di cui all'art. 7. Se per le predette cause il numero dei componenti il Comitato si riduce a meno della metà, l'intero Comitato decade e si procede alla sua completa rinnovazione, seguendo la procedura indicata allo stesso art. 7.

Il Comitato dei delegati dei consorziati è convocato dalla Giunta amministrativa in seduta ordinaria due volte all'anno, in data da fissarsi dalla Giunta stessa, a norma delle disposizioni dell'art. 29.

Il Comitato dei delegati dei consorziati può essere, inoltre, convocato in seduta straordinaria, sia per deliberazione della Giunta amministrativa, sia dietro richiesta fatta alla Giunta stessa da almeno due terzi dei membri del Comitato stesso.

Il Comitato dei delegati dei consorziati è presieduto dal presidente del Consorzio e, in sua assenza, dal consigliere all'uopo delegato.

Spetta al Comitato dei delegati dei consorziati:

1° discutere, approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

2° deliberare, su proposta del presidente del Consorzio, sugli accantonamenti delle disponibilità finanziarie di gestione, al fine di promuovere opere dirette a razionalizzare la produzione e la vendita;

3° nominare i consiglieri componenti la Giunta amministrativa a termini dell'art. 7.

Non sono ammesse votazioni per delega, e, a parità di voti, decide il voto del presidente. Le modalità da seguire per le convocazioni sono indicate nel regolamento del Consorzio.

Copia di ogni deliberazione del Comitato dei delegati dei consorziati, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

I consiglieri, membri della Giunta amministrativa, durano in carica tre anni.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o per qualunque altra causa, un consigliere, la Giunta nomina provvisoriamente il sostituto che dura in carica sino all'adunanza immediatamente successiva del Comitato dei delegati dei consorziati.

Decade dalla carica quel consigliere, che, senza giustificata ragione, ritenuta valida dalla Giunta, per tre volte consecutive si astenga dal partecipare alle sedute ordinarie o straordinarie della Giunta stessa.

La Giunta amministrativa è convocata in seduta ordinaria almeno due volte al mese dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.

La Giunta amministrativa può essere inoltre convocata in seduta straordinaria sia per decisione del presidente del Consorzio, sia dietro richiesta, fatta al presidente del Consorzio, da parte di almeno due membri della Giunta stessa.

Le modalità da seguire per le convocazioni sono indicate nel regolamento del Consorzio.

La Giunta amministrativa è presieduta dal presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal consigliere all'uopo delegato.

La Giunta amministrativa:

1° stabilisce i criteri di vendita e compila i listini ufficiali dei prezzi consorziali per tipi e qualità;

2° delibera sulle transazioni e sulle liti a sostenere e a promuovere;

3° sorveglia l'andamento generale dell'azienda consorziale;

4° compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni esercizio e lo presenta con relazione illustrativa al Comitato dei delegati dei consorziati;

5° formula e modifica i regolamenti interni per il funzionamento dei diversi servizi dell'azienda;

6° forma, su proposta del direttore generale, l'organico dei funzionari, agenti e salariati del Consorzio e provvede alla nomina e alla revoca degli stessi;

7° delibera su tutte le operazioni di ordine industriale, commerciale e finanziario che, nell'interesse del Consorzio, la Giunta ritiene necessarie;

8° ripartisce fra i consorziati le ordinazioni di marmi che vengono fatte al Consorzio.

La Giunta ha inoltre facoltà di dare incarico a Commissioni di consorziati di studiare — entro un termine di tempo di volta in volta precisato — speciali questioni inerenti all'industria e al commercio dei marmi. Tali Commissioni, a incarico espletato, dovranno riferire i risultati dei loro studi ai competenti organi del Consorzio. Le deliberazioni della Giunta sono valide qualora siano presenti alla seduta il presidente e almeno due consiglieri: non sono ammesse votazioni per delega e, a parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio: solo gli atti che recano la firma del presidente, o di chi ne fa le veci, impegnano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 11.

Il direttore generale ha la direzione tecnica ed amministrativa di tutti i servizi del Consorzio.

Art. 12.

L'organizzazione del Consorzio comprende tre sezioni: tecnica, finanziaria e commerciale, l'attività delle quali si deve svolgere armonicamente per conseguire gli scopi di cui all'art. 3.

Art. 13.

I consorziati, oltre i marmi da vendere su ordinazioni del Consorzio entro i limiti dei propri contingentamenti, possono vendere anche direttamente in base ad ordinazioni ricevute all'infuori del Consorzio.

Quando il consorziato non abbia possibilità di corrispondere alle ordinazioni ricevute direttamente, dovrà passare al Comitato l'ordinativo corrispondente al supero delle proprie possibilità senza altro compenso all'infuori della provvigione fissa del 7.50 per cento dell'importo della merce a prezzo di listino.

La cessione fra industriali e commercianti dei marmi compresi nei quantitativi contingentati dal Consorzio può essere ammessa solo in base a decisione della Giunta amministrativa.

Art. 14.

Il consorziato è responsabile verso il Consorzio per le ordinazioni da esso ricevute sul proprio contingentamento di tutti i danni che i marmi possono subire sino a che essi siano posti su vagoni o su piroscafo per la spedizione o nei depositi indicati dal Consorzio stesso.

Il consorziato è, inoltre, corresponsabile in solido dei danni che il Consorzio subisce ogni qualvolta la constatazione di difetti nel marmo da lui consegnato al Consorzio stesso, dia luogo a risarcimento, a seconda delle leggi e degli usi vigenti nei mercati dove i marmi vengono spediti.

Il Consorzio, pertanto, addebiterà al consorziato responsabile l'80 per cento delle somme che per detto risarcimento esso sarà stato eventualmente obbligato a pagare.

Il rischio relativo all'eventualità di mancato pagamento di marmi sarà invece sostenuto in pieno dal Consorzio.

Art. 15.

Entro i primi venti giorni di esercizio, la Giunta amministrativa del Consorzio stabilisce, per quantità e qualità, quale sia il complesso delle vendite di marmi grezzi e segati previste per l'esercizio stesso, e stabilisce le quote di ripartizione di detto complesso fra i consorziati, in modo che ogni consorziato possa partecipare alla fornitura dei marmi che saranno richiesti al Consorzio nell'esercizio stesso in misura proporzionale alle proprie attività industriali.

A tale scopo i contingentamenti rimangono fissati in base a quelli accertati al 31 dicembre 1928 ed in vigore nel primo semestre del 1929, salvo le modificazioni di cui potranno essere suscettibili in caso di trapasso di proprietà di cave o di produzione di marmi fra i consorziati.

In caso di totale sospensione della produzione di una cava, salvo circostanze di forza maggiore o di cause d'ordine generale, sarà ridotto in proporzione il contingentamento assegnato all'esercente della cava stessa.

Il contingentamento potrà essere ripristinato dopo sei mesi di ripresa attività.

Contro la determinazione dei contingentamenti, il consorziato che ritenesse di averne motivo, potrà presentare ricorso al Comitato dei delegati dei consorziati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei contingentamenti medesimi nell'albo del Consorzio. Il Comitato deciderà inappellabilmente.

Art. 16.

Il Consorzio indica di volta in volta a ciascun consorziato le quantità, qualità e dimensioni dei marmi grezzi e segati che debbono essere posti a propria disposizione e le modalità di lavorazione e di consegna secondo le norme contenute nel regolamento consorziale.

Art. 17.

Il Consorzio distribuirà le ordinazioni di marmi ricevute, dando la preferenza alle ditte consorziate che siano state esplicitamente indicate dai committenti.

Gli ordini provenienti da paesi o zone vincolate da contratti di esclusività di cui all'art. 23 verranno distribuiti tra

i consorziati in misura proporzionale alle rispettive quote di contingentamento, tenendo conto della preferenza delle ditte committenti.

Art. 18.

Ogni qualvolta l'azienda consorziale effettua vendite di marmi, ne informa i consorziati interessati e li accredita dell'ammontare delle rispettive fatture, al netto delle ritenute di rito, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento.

Art. 19.

Con il 6 giugno 1928 — data di pubblicazione del precedente statuto — cessando di avere vigore la deliberazione del 7 febbraio 1927 della Sezione industriali del marmo di Carrara, il Consorzio percepisce l'ammontare, a tale data, del « Fondo quota accantonamento prezzo marmi esportati ».

Art. 20.

Il Consorzio per il suo funzionamento ha facoltà di riscuotere:

a) da tutti i consorziati, a titolo di spese di amministrazione, al massimo il 2 per cento del valore calcolato in base ai prezzi di listino sulle vendite di marmi, siano esse effettuate pel tramite del Consorzio sui rispettivi contingentamenti, oppure fatte direttamente dai consorziati stessi;

b) da quei consorziati che dichiarino di valersi dell'opera del Consorzio per eventuali finanziamenti, al massimo l'8 per cento del valore calcolato in base ai prezzi di listino sulle vendite di marmi, siano esse effettuate per il tramite del Consorzio sui rispettivi contingentamenti oppure fatte direttamente dai consorziati stessi.

Art. 21.

I consorziati, che rinunciano alla facoltà di valersi dell'opera del Consorzio per eventuali finanziamenti, potranno ottenere la restituzione dell'ammontare di cui all'art. 19 e del contributo di cui al comma b) dell'art. 20.

I rimborsi saranno effettuati gradualmente, in relazione alle disponibilità del Consorzio.

Tale restituzione dovrà essere chiesta non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto; in caso contrario il consorziato è tenuto a corrispondere la quota del contributo suddetto per tutta la durata del Consorzio.

Art. 22.

Nelle vendite effettuate direttamente all'infuori del Consorzio, i consorziati debbono attenersi ai listini ufficiali dei prezzi ed ai criteri fissati dalla Giunta amministrativa per le vendite dei marmi eseguite dal Consorzio in base alle ordinazioni ricevute e distribuite ai consorziati stessi.

Per tali vendite dirette, il Consorzio non potrà trattenere alcuna quota all'infuori di quella generale del 2 per cento di cui al comma a) dell'art. 20 e di quella eventuale di cui al comma b) dell'articolo stesso.

Art. 23.

Il Consorzio, salvo il caso di mercati nuovi nei quali i marmi di Carrara non siano stati mai introdotti, non potrà concedere a chicchessia la esclusività della vendita per un determinato territorio o mercato.

Le esclusive che il Consorzio ha legalmente stipulato prima dell'entrata in vigore del presente statuto restano ferme.

Art. 24.

Ad ogni vendita di marmi di Carrara e Fivizzano, il Consorzio, prelevato il contributo facoltativo di cui al comma b) dell'art. 20, conteggia la parte del contributo stesso che compete a ciascuno dei consorziati che ha prodotto e consegnato il marmo venduto, applicando le percentuali stabilite nel regolamento e ne registra l'ammontare nel « Conto contributi » che viene intestato ad ogni consorziato per tutta la durata del Consorzio.

Art. 25.

Il Consorzio, a mezzo della Sezione finanziaria, provvede all'impianto e al controllo dell'azienda speciale dei Magazzini generali per il marmo, autorizzati dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581.

Art. 26.

Il Consorzio può, in seguito ad apposita deliberazione della Giunta amministrativa, concedere, a mezzo della Sezione finanziaria, anticipazioni ai consorziati sulle fatture di vendita, emesse dalla Sezione commerciale, al saggio di interesse fissato dalla Giunta amministrativa.

Il Consorzio può anche, dietro deliberazione della Giunta amministrativa, istituire conti correnti con interesse, al saggio da fissarsi dalla Giunta stessa, per gli accreditamenti vari da farsi ai consorziati.

Art. 27.

I consorziati devono fornire alla Sezione tecnica tutti quei dati che da questa verranno richiesti per gli studi necessari ai fini del miglioramento della escavazione e della lavorazione del marmo.

Art. 28.

La Giunta amministrativa del Consorzio, alla fine di ogni esercizio, ha facoltà di stanziare, prelevando dall'eventuale avanzo sulle spese d'amministrazione, un fondo da erogarsi a favore di chi, con opere di carattere scientifico, industriale o commerciale, si renda benemerito del Consorzio o della industria marmifera carrarese.

Art. 29.

L'esercizio finanziario del Consorzio si apre col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre dello stesso anno.

La Giunta amministrativa presenta al Comitato dei delegati dei consorziati, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo con la relativa relazione illustrativa e, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente con relativa relazione illustrativa.

Art. 30.

Al termine della durata del Consorzio e, nel caso che essa non venga prorogata, le attività consorziali saranno ripartite fra i consorziati od i loro aventi causa in ragione aritmetica, adottando come base per ogni consorziato la cifra della quota parte di cui all'art. 19 aumentata di quella risultante dal conto contributo di cui all'art. 24.

Disposizioni generali.

Art. 31.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, gli organi del Consorzio sono sciolti, qualora dia-

no luogo o partecipino a violazione delle leggi, dei regolamenti o ad altri atti che possano compromettere gli interessi del Consorzio. In tal caso la temporanea gestione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario di nomina Regia.

Art. 32.

Il Consorzio può occuparsi anche della vendita di altri marmi e pietre non provenienti dalle cave dei comuni di Carrara e di Fivizzano.

Art. 33.

I consorziati che contravvenissero alle norme che regolano le vendite dei marmi grezzi o segati saranno passibili delle pene pecuniarie di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362.

Visto, *Il Ministro per l'economia nazionale*:
MARTELLI.

(4347)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1929.
Approvazione del nuovo regolamento del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni ai Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, e 26 febbraio 1928, n. 581, concernenti la costituzione ed il funzionamento del Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano;

Visto il regolamento approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1928;

Decreta:

Articolo unico.

Il regolamento del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1928, è sostituito da quello annesso al presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

Regolamento del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara.

Art. 1.

Sono iscritte al Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara tutte quelle ditte costituite in Carrara e Fivizzano che abbiano dimostrato di trovarsi nelle condizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 2.

Il Consorzio iscriverà in un libro apposito le ditte consorziate, e la iscrizione in tale libro costituirà l'unico titolo per dimostrare la qualifica di consorziate.

Nel libro saranno segnati i cambiamenti e i trasferimenti di ciascuna ditta consorziata, e le persone designate a rappresentarla.

Art. 3.

Ogni ditta deve indicare il proprio rappresentante. Nei confronti del Consorzio, ogni ditta non può avere più di un rappresentante.

Art. 4.

Sono iscritte fra i consorziati tutte le ditte esercenti, che, anche dopo la data del 4 gennaio 1928 e prima del 6 giugno 1928, data di pubblicazione del precedente statuto, hanno dimostrato di avere avuto nell'anno 1927 la effettiva disponibilità di una produzione marmifera come proprietarie, come locatrici o per impegni continuativi e superiori ad un anno della produzione di una cava, o per avere esercitato il commercio in epoca anteriore al 4 gennaio 1928.

Inoltre, potranno essere iscritte quelle ditte che abbiano iniziato o iniziassero, anche dopo il 4 gennaio 1928, l'esercizio di una cava di loro proprietà od acquistata con regolare contratto, oppure ne abbiano avuto con regolare contratto la locazione ultra annuale.

Qualora la produzione marmifera di cui si dimostri la disponibilità e che costituisce il titolo per la iscrizione, fosse compresa nel contingentamento di una ditta già consorziata, il corrispondente contingentamento passerà da questa alla nuova ditta.

Qualora si tratti di una nuova produzione non contingentata, il Consorzio si riserva di valutarla e di accordare al nuovo iscritto il contingentamento corrispondente, con decorrenza dall'epoca che sarà stabilita volta per volta.

Art. 5.

Qualora una ditta consorziata ceda tutte le sue attività industriali e commerciali, o conferisca dette attività in altra società, la ditta cessionaria o il nuovo ente sociale saranno iscritti di diritto fra i consorziati, ed in loro favore si trasferirà il contingentamento ed anche la relativa quota registrata sul « Conto contributi ».

Qualora una ditta consorziata cessi di avere la disponibilità della produzione marmifera che ha costituito il titolo della sua iscrizione e non dimostri di avere acquistato la disponibilità di altra produzione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, viene a perdere la qualifica di consorziato.

In questo caso, rimasta ferma la intestazione nel « Conto contributi », la ditta o i suoi aventi causa, alla scadenza del decennio dalla costituzione del Consorzio, avranno diritto di ottenere che sia, nei loro confronti, proceduto alla liquidazione del « Conto contributi ».

Tale liquidazione si farà in base all'ammontare delle attività patrimoniali risultanti dal bilancio approvato dal Comitato dei delegati al decimo anno e tenuto conto della somma intestata alla ditta coi criteri di cui all'art. 30 dello statuto.

Nel caso di fallimento di una ditta consorziata rimangono sospesi i rapporti fra la ditta consorziata e il Consorzio, a meno che non sia autorizzato l'esercizio provvisorio.

Con la eventuale cessione delle attività industriali e commerciali fatta dal curatore alla ditta cessionaria, questa assume gli oneri e subentra nei diritti della ditta consorziata di fronte al Consorzio, compresa la quota intestata nel « Conto contributi ».

Non avvenendo la cessione di cui al comma precedente, la quota intestata alla ditta fallita nel « Conto contributi » resta vincolata per tutta la durata del Consorzio e la liquidazione verrà fatta agli aventi causa con lo stesso trattamento indicato per le ditte che hanno perduto la qualifica di consorziate.

Art. 6.

La Federazione nazionale degli industriali del marmo e affini presenterà al Ministro per l'economia nazionale, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di carica del Comitato dei delegati, una nota di dodici rappresentanti delle ditte consorziate designati per la nomina a delegati.

Su richiesta del Ministro per l'economia nazionale, la Federazione nazionale degli industriali del marmo e affini dovrà procedere a nuove designazioni.

Art. 7.

Nella prima seduta del Comitato dei delegati si procederà alla nomina dei membri della Giunta amministrativa.

La votazione sarà fatta con schede che comprendono quattro nomi; saranno eletti quelli dei membri del Comitato dei delegati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

A parità di voti si intende eletto il rappresentante di quella ditta che risulti avere maggiore produzione.

Art. 8.

Nella prima seduta della Giunta amministrativa si procederà alla designazione del presidente da farsi al Ministro per l'economia nazionale.

Art. 9.

I membri del Comitato dei delegati saranno invitati con lettera raccomandata a mano, da recapitarsi dall'incaricato del Consorzio, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Nella lettera d'invito dovrà chiaramente essere esposto l'ordine del giorno da discutersi.

Art. 10.

Per le sedute della Giunta amministrativa il presidente fisserà, mese per mese, i giorni e l'ora delle riunioni.

Quando occorra una seduta straordinaria, ciascun membro sarà invitato con lettera raccomandata a mano, da recapitarsi dall'incaricato del Consorzio, almeno dodici ore prima della seduta.

Nella lettera d'invito sarà chiaramente indicato l'oggetto da discutersi.

Art. 11.

In caso di urgenza, i termini di invito di cui agli articoli precedenti potranno essere abbreviati.

Art. 12.

I verbali delle deliberazioni della Giunta amministrativa e del Comitato dei delegati saranno redatti da un funzionario del Consorzio incaricato delle funzioni di segretario, e dopo l'approvazione saranno trascritti negli appositi libri.

I detti verbali saranno firmati dal presidente del Consorzio e dal segretario.

Art. 13.

L'esecuzione delle deliberazioni sociali è affidata al direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, la reggenza del suo ufficio sarà assunta da un funzionario del Consorzio da designarsi dalla Giunta amministrativa, su proposta del direttore generale.

Art. 14.

Le Sezioni del Consorzio hanno le seguenti attribuzioni:

La Sezione tecnica si occuperà di tutte le innovazioni tecniche sia nella produzione, sia nei trasporti che nella lavorazione dei marmi grezzi, allo scopo di ridurre i costi, e degli studi per la utilizzazione dei detriti e cascami del marzo. Essa curerà inoltre l'organizzazione del lavoro, per ottenere il maggior rendimento possibile dell'operaio.

La Sezione finanziaria si occuperà di tutte le operazioni di carattere finanziario deliberate, nell'interesse del Consorzio, dal Comitato dei delegati o dalla Giunta amministrativa, controllando la gestione delle varie aziende che dal Consorzio saranno costituite.

La Sezione commerciale curerà la vendita dei marmi, procurando, mediante speciale propaganda, di accrescere il collocamento all'interno e all'estero.

Art. 15.

Il Comitato dei delegati stabilisce la misura dei contributi di cui all'art. 20 dello statuto.

Nel caso che il Comitato dei delegati deliberi la contrazione di un prestito, potrà provvedere all'estinzione di esso colla cessione parziale o totale del contributo di cui alla lettera *b*) del precitato articolo dello statuto, o col dare in garanzia tale contributo.

Art. 16.

Le ditte non consorziate, che hanno partecipato alla formazione del « Fondo quota accantonamento prezzo marmi esportati » e che non ne abbiano chiesto il rimborso entro il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 21 dello statuto, saranno intestate in un conto speciale del conto contributi e sarà loro fatto lo stesso trattamento di cui all'articolo 5 per le ditte che abbiano cessato di essere consorziate.

Art. 17.

Le note delle vendite, sia che queste vengano effettuate per il tramite del Consorzio sui contingentamenti ovvero direttamente dalle ditte consorziate, dovranno essere presentate al Consorzio per il controllo e per la compilazione delle fatture che il Consorzio stesso dovrà inviare a destinazione.

Art. 18.

Ad ogni emissione di fattura per marmi venduti al consorziato, che ha eseguito l'ordinazione, il Consorzio potrà anticipare, in tutto o in parte, il pagamento dell'importo della fattura al netto delle ritenute di rito, secondo lo statuto e il presente regolamento, trattenendo gli interessi da fissarsi dalla Giunta amministrativa.

Art. 19.

Ove si rendesse necessaria la vendita delle merci depositate nei Magazzini generali del marmo, per mancato ritiro delle note di pegno, il Consorzio autorizza i consorziati ad acquistare tali merci ai pubblici incanti.

Nel caso che la Giunta amministrativa lo ritenesse necessario, il Consorzio può rendersi acquirente dei marmi così posti in vendita.

Art. 20.

Il marchio di garanzia da applicarsi sul marmo esportato sarà applicato in tinta rossa. A lato di tale marchio ed in maniera visibile dovrà essere applicata nello stesso colore la lettera che indica la qualità.

Art. 21.

Gli agenti del Consorzio hanno libero accesso ai magazzini depositi e uffici delle ditte consorziate per i controlli e gli accertamenti che la Giunta amministrativa riterrà di fare.

Le contravvenzioni agli obblighi imposti ai consorziati dallo statuto e dal regolamento, che da detti agenti saranno accertate, verranno da essi denunciate per il tramite del Consorzio, al prefetto della provincia di Massa Carrara, ed all'autorità giudiziaria competente.

Detti agenti saranno dal Consorzio muniti di tessera di riconoscimento con fotografia, firmata dal direttore generale, che dovrà essere esibita ad eventuale richiesta della ditta consorziata.

Visto, *Il Ministro per l'economia nazionale*:
MARTELLI.

(4346)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1929.
Nomina dei componenti la Deputazione per la Borsa merci di Firenze per l'anno 1929.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929-VII, n. 683, che istituisce la Borsa delle merci di Firenze e l'art. 9 del relativo regolamento, approvato con decreto Ministeriale 23 maggio stesso anno, concernente la costituzione della Deputazione della Borsa medesima;

Viste le designazioni fatte da S. E. il presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze con lettera 1° corrente mese, e dall'Istituto di emissione con lettera 20 corrente;

Decreta:

Per tutto l'anno 1929 sono chiamati a far parte della Deputazione per la Borsa merci di Firenze i signori:

Membri effettivi:

Donati gr. uff. dott. Nino, designato dal Ministero dell'economia nazionale;

Checcucci Lisi Tobia, designato dall'Istituto di emissione;

Petrocchi comm. dott. Bernardino, designato dal Consiglio provinciale dell'economia;

Maccianti cav. uff. Mario, designato dal Consiglio provinciale dell'economia;

Innocenti cav. Attilio, designato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Membri supplenti:

Antinori marchese Piero, designato dal Consiglio provinciale dell'economia;

Fiori cav. uff. Giovambattista, designato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(4300)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-31367.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Svab ved. Benko fu Enrico, nata a Trieste il 20 dicembre 1896 e residente a Trieste, Cologna in Monte, 294, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Soave e Benco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Svab ved. Benko sono ridotti in « Soave ved. Benco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelio fu Giovanni, nato il 4 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4027)

N. 11419-315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Bremschak fu Antonio, nato a Marburgo il 27 luglio 1883 e residente a Ancona, viale Cristoforo Colombo, 404, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Edoardo Bremschak è ridotto in « Bresciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario di Edoardo, nato il 5 maggio 1911, figlio;
2. Oscarre di Edoardo, nato il 9 agosto 1912, figlio;
3. Olga di Edoardo, nata il 28 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4029)

N. 11419-2093.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Nella Basio di Rocco, nata a Zara il 5 luglio 1914 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nella Basic è ridotto in « Bassi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. dott. Luigi Pittoni nei modi previsti ai numeri 2 e 6 del citato decreto Ministeriale a avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4030)

N. 11419-34239.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Meizlich fu Francesco, nato a Gorizia il 24 giugno 1870 e residente a Monfalcone, via S. Ambrogio, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Meizlich è ridotto in «Mazzi».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII.

Il prefetto: FORNACIARI.

(4048)

N. 11419-1258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Moschitz fu Lodovico, nato a Monfalcone il 6 dicembre 1882 e residente a Trieste, via Canova, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Moschini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Moschitz è ridotto in « Moschini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giorgina Moschitz nata Mordax di Albano, nata il 6 dicembre 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII.

Il prefetto: FORNACIARI.

(4049)

N. 11419-28848.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgina Moravek di Carolina, nata a Trieste il 2 maggio 1904 e residente a Lucinico, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Moravi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgina Moravek è ridotto in « Moravi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4050)

N. 11419-2092.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Ada Michelizh fu Enrico, nata a Trieste il 10 ottobre 1910 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ada Michelizh è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Livio fu Enrico, nato il 30 novembre 1911, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata signora Lea Cattaro nei modi previsti ai nn. 2 e 3 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4051)

N. 11419-11171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Obersnel di Giuseppe nato a Tomadio il 10 novembre 1887 e residente a Mattegna (Postumia), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Obersinelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Obersnel è ridotto in « Obersinelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Obersnel nata Jurse di Valentino, nata il 16 gennaio 1896, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4052)

N. 11419-27742.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanislao Ozbic di Antonio, nato a Sesana il 15 ottobre 1902 e residente a Sesana, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ospi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Ozbic è ridotto in « Ospi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4054)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 1° agosto 1929-VII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1929), che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette.

(4362)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale artificiale denominata « Farnesina ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 25 giugno 1929-VII, n. 140, il signor Fantacci Giuseppe di Giulio, è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Farnesina » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Parma, via Bodoni, 29.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, colore e dimensioni usate per le acque minerali e chiuse con tappo meccanico.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 280×130 circa, a fondo bianco, sulle quali, da una inquadratura scura sono delimitati tre spazi. In quello di destra sono inseriti i risultati dell'analisi chimica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; in quello di sinistra alcune notizie sulle proprietà igieniche e terapeutiche dell'acqua ed i risultati dell'analisi batteriologica. La parte centrale è a fondo verde, e su di essa è impresso a caratteri neri su tre righe « Acqua minerale artificiale da tavola - Farnesina ». Al di sotto di queste parole, nella parte centrale è uno spazio bianco nel quale è disegnata in verde una fontanella. Vi sono inoltre impresse, a caratteri neri, le seguenti diciture: « Litinica, gassosa - Doppiamente filtrata e sterilizzata - con l'ozono e raggi ultravioletti ». Segue il nome del proprietario e la sede della fabbrica; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(4325)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica di 2ª categoria del fiume Careri in provincia di Reggio Calabria.

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1929-VII, n. 4950, è stato costituito il Consorzio di bonifica di 2ª categoria del fiume Careri in provincia di Reggio Calabria e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: dott. Vittorio Spagnolo, dott. Enrico Barletta, avv. Celona Giovan Battista, Dante Pascale, Domenico De Maria, cav. Francesco Stranges e Zabbia Giuseppe.

(4355)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 29 luglio 1929-VII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Monteriggioni, in provincia di Siena, con orario limitato di giorno.

(4356)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	147665	De Gregorio Angiolina fu Luigi moglie di Carrabba Ernesto, domic. a Spinazzola (Bari), vincolata . . . . . L.	200 —

Roma, 31 luglio 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4317)